Pubblicato il 10/11/2023

N. 07483 /2023 REG.PROV.CAU.
N. 06174/2023 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6174 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da [redacted], rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Tedeschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa richiesta di sospensione,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) Del verbale prot. 405760/2/11, del 01 febbraio 2023 del Comando Generale dell''Arma dei Carabinieri e notificato al ricorrente in pari data, con cui è stato dichiarato inidoneo al concorso per esami e titoli per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri effettivi bandito con il decreto nr. 99/1-1 CC, datato 7 luglio 2022 e pubblicato nella G.U.R.I, 4° serie nr. 55 del 12 luglio 2022; b) In ogni caso, di ogni

altro atto, provvedimento o comportamento amministrativo preliminare, preordinato, connesso, conseguente o attuativo dei precedenti, sebbene non conosciuto e/o non conoscibile allo stato dal ricorrente che, comunque, sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione con quelli di cui sopra.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da [redacted] il 5/7/2023:

a) Del verbale prot. 405760/2/11, del 01 febbraio 2023 del Comando Generale dell"Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Commissione per gli Accertamenti Psicofisici e notificato al ricorrente in pari data, con cui è stato dichiarato inidoneo al concorso per esami e titoli per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri effettivi bandito con il decreto nr. 99/1-1 CC, del Comando Generale dell"Arma dei Carabinieri, datato 7 luglio 2022 e pubblicato nella G.U.R.I, 4° serie nr. 55 del 12 luglio 2022; b) Decreto delle graduatorie finali f. nr. 99/9-2-2022 CC di prot. del 12 aprile 2023, del Comando Generale dell"Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Roma -; c) La correlata graduatoria di cui all"art. 1 comma 1 lett. B) del bando di concorso; d) In ogni caso, di ogni altro atto, provvedimento o comportamento amministrativo preliminare, preordinato, connesso, conseguente o attuativo dei precedenti, sebbene non conosciuto e/o non conoscibile allo stato dal ricorrente che, comunque, sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione con quelli di cui sopra.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 la dott.ssa

[redacted] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorrente, con il ricorso in epigrafe, integrato da motivi aggiunti, ha impugnato, previa richiesta di sospensione, il provvedimento dell' 1.02.2023 con il quale il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri lo ha ritenuto inidoneo al concorso per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, in quanto gli è stata riscontrata la seguente diagnosi "[redacted]";

Considerato che, con ordinanza collegiale n. n. 12940/2023, è stata disposta una verificazione al fine di accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno della predetta causa di inidoneità;

Vista la relazione di verificazione, depositata agli atti il 15.09.2023, che ha attestato che non sussiste la causa di inidoneità predetta e che il ricorrente è idoneo al concorso *de quo*;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la domanda cautelare e di ammettere con riserva il ricorrente al prosieguo delle prove concorsuali;

Considerato che, con ricorso per motivi aggiunti depositato il 5.072023, è stata impugnata la graduatoria finale di merito del concorso *de quo* ed è stata effettuata la notificazione dello stesso ad un controinteressato;

Ritenuto, altresì, che sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente della presente ordinanza, del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incombenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto di fissare, per il prosieguo della trattazione, la camera di consiglio del 17 gennaio 2024;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende il provvedimento impugnato ai fini dell'ammissione del ricorrente a partecipare con riserva alle ulteriori prove selettive del concorso in epigrafe.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e nei sensi di cui in motivazione.

Fissa, per il prosieguo della trattazione, la camera di consiglio del 17 gennaio 2024.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di

procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere

Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Alessandra Vallefuoco	**Giovanni Iannini**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.